



COMUNE DI UGENTO

(Provincia di Lecce)

APPALTO PER L’AFFIDAMENTO DEI SERVIZI CIMITERIALI DI GESTIONE E CUSTODIA E SERVIZI CIMITERIALI ACCESSORI DI TUMULAZIONE ED ESTUMULAZIONE, INUMAZIONE ED ESUMAZIONE, TRASLAZIONE PER MESI 24

SCHEMA DI CONTRATTO

L'anno, addì del mese di, in Ugento (LE) nella Casa Comunale avanti a me Dott. _____, Segretario Generale del Comune di Ugento, come tale abilitato a ricevere e rogare contratti nella forma pubblica - amministrativa, nell'interesse del Comune, ai sensi dell'art. 97, comma 4, lett. c), del D. Lgs. 267/2000, senza assistenza dei testimoni per avervi le parti concordemente rinunciato con il mio consenso, sono comparsi:

- _____, di Responsabile del Servizio _____ del Comune di Ugento, nato a _____, il _____, domiciliato per la sua carica presso il Comune di Ugento, il quale interviene in questo atto, ai sensi dell'art. 107, comma 2, del D. Lgs. n. 267/2000 e s.m.i., esclusivamente in nome, per conto e nell'interesse del Comune di Ugento- Cod. Fisc. _____ - di seguito nel presente atto denominato anche "Ente" o "Stazione Appaltante" o "Comune";

E

- Sig./Sig.ra _____, nato/a _____ (),
il _____ (c.f. _____), residente in _____ (_____ -
Sig./Sig.ra _____, nato/a _____ (), il
_____ (c.f. _____), residente in _____ (), alla Via _____, n°
_____, che interviene in questo Atto in qualità di legale rappresentante dell'impresa
" _____", con sede legale in _____ (), alla Via
_____, n. (P. IVA _____), iscritta alla C.C.I.A.A. al REA n. _____ dal
_____ che agisce quale impresa appaltatrice e che nel prosieguo dell'atto verrà
chiamato/a anche «Appaltatore».

I comparenti da me personalmente conosciuti, cittadini italiani e non parenti in linea retta, della cui identità personale e rappresentanza, io Ufficiale Rogante mi sono accertato a termini di legge,

dichiarano di essere qui convenuti e costituiti per stipulare il presente contratto

PREMESSO

- che con Determinazione n. ____ del ____ veniva avviata la procedura aperta per la selezione di un operatore economico a cui affidare i "Servizi cimiteriali, di custodia e di guardiania del Cimitero Comunale," da effettuarsi presso il Cimitero Comunale di Ugento, della durata di mesi 24 (VENTIQUATTRO) a decorrere dalla data degli appositi, relativi verbali di inizio effettivo del servizio, per un importo complessivo pari ad € _____, di cui € _____ oggetto dell'offerta di ribasso ed € _____ per oneri per la sicurezza già predeterminati dalla stazione appaltante e non oggetto di ribasso.

- che con Determinazione n. ____ del ____ veniva affidato, esistendone i presupposti, mediante affidamento diretto ex art. 1, co. 2 lett. a) della legge 11.09.2020 n. 120, alla ditta _____ con sede in _____-(LE) via _____ n. ____, P.IVA _____ per l'importo di € _____ al netto del ribasso offerto del _____ oltre ad € _____ per oneri per la sicurezza ed € _____ per IVA, e così per complessivi € _____.

TUTTO CIO' PREMESSO

Le parti convengono e stipulano quanto segue:

TITOLO I - DISPOSIZIONI GENERALI

Articolo 1. Oggetto del contratto

1. La stazione appaltante concede all'appaltatore, che accetta senza riserva alcuna, l'appalto per l'esecuzione dei servizi citati in premessa. L'appaltatore si impegna alla loro esecuzione alle condizioni di cui al presente contratto e agli atti a questo allegati o da questo richiamati, nonché all'osservanza della disciplina di cui al D.Lgs. 36/2023 e s.m.i. (nel seguito «Codice dei Contratti») e del suo regolamento di attuazione, approvato con D.P.R. 207/2010 e s.m.i., nella parte ancora vigente.

2. Il Codice Identificativo Gara (C.I.G.) è il seguente: _____.

Articolo 2. Ammontare del contratto.

1. L'importo contrattuale ammonta ad € _____ (diconsi euro ____ / ____), di cui:

- a) € _____ per servizi di custodia e guardiania del Cimitero Comunale;
- b) € _____ per servizi cimiteriali a misura (tumulazione ed estumulazione, inumazione ed esumazione, ecc.);
- c) di cui € _____ per oneri per la sicurezza;

2. L'importo contrattuale è al netto dell'I.V.A. ed è fatta salva la liquidazione finale.

Articolo 3. Condizioni generali del contratto.

1. L'appalto è concesso ed accettato sotto l'osservanza piena, assoluta, inderogabile e inscindibile delle norme, condizioni, patti, obblighi, oneri e modalità dedotti e risultanti dal capitolato d'appalto descrittivo e prestazionale, integrante il progetto, nonché delle previsioni progettuali, che l'impresa dichiara di conoscere e di accettare e che qui si intendono integralmente riportati e trascritti con rinuncia a qualsiasi contraria eccezione.

2. E' parte integrante del contratto, anche se non materialmente allegati, il capitolato d'appalto descrittivo prestazionale del servizio ed il calcolo della spesa.

3. Sono estranei al contratto e non ne costituiscono in alcun modo riferimento negoziale le quantità delle singole prestazioni indicate negli atti progettuali o sull'offerta dell'appaltatore.

4. E' fatto divieto alla ditta appaltatrice di cedere, in tutto o in parte, i diritti e gli obblighi inerenti il servizio di cui in oggetto senza la preventiva autorizzazione della stazione appaltante, pena la risoluzione o rescissione del contratto ed il risarcimento del danno causato, previo immediato incameramento della cauzione definitiva. E' espressamente vietata la cessione del presente contratto ed ogni forma di accordo sub-contrattuale rispetto allo stesso.

Articolo 4. Domicilio e rappresentanza dell'appaltatore, direzione del cantiere.

1. L'appaltatore ha eletto domicilio nel Comune di Ugento, presso la residenza municipale.
2. I pagamenti a favore dell'appaltatore saranno effettuati mediante bonifico bancario sul conto corrente corrispondente al seguente codice IBAN: _____ acceso presso l'istituto bancario/postale _____ (Agenzia n. _____), ovvero su altro conto bancario o postale comunicato alla stazione appaltante, unitamente alle generalità del soggetto autorizzato ad operare sul conto, qualora diverso da quello di cui al comma 3, entro 7 giorni dall'accensione del conto stesso.
3. Ai sensi del capitolato speciale d'appalto, qualora l'appaltatore non conduca i servizi personalmente deve conferire mandato con rappresentanza, per atto pubblico e deposito presso la stazione appaltante, a persona fornita dei requisiti d'idoneità tecnici e morali, per l'esercizio delle attività necessarie per la esecuzione dei servizi a norma del contratto. L'appaltatore rimane responsabile dell'operato del suo rappresentante. L'appaltatore o il suo rappresentante deve, per tutta la durata dell'appalto, garantire la presenza sul luogo dei servizi. La stazione appaltante può esigere il cambiamento immediato del rappresentante dell'appaltatore, previa motivata comunicazione.
4. Qualunque eventuale variazione alle indicazioni, condizioni, modalità o soggetti, di cui ai commi precedenti deve essere tempestivamente notificata dall'appaltatore alla stazione appaltante la quale, in caso contrario, è sollevata da ogni responsabilità.

TITOLO II - RAPPORTI TRA LE PARTI

Articolo 5. Termini per l'inizio e durata dei servizi.

1. La durata del contratto è fissata in mesi 24 (ventiquattro) a decorrere dalla data del _____
4. La stazione appaltante può sempre ordinare la conclusione anticipata dei servizi in misura inferiore rispetto a quanto previsto nel contratto, nel limite di un quinto dell'importo contrattuale e senza che nulla spetti all'esecutore a titolo di indennizzo.

Articolo 6. Penali.

1. Come stabilito dall'art. 20 e 21 del Capitolato d'Appalto, in caso di inadempienza e di inosservanza dei doveri assunti, in forza del presente contratto, la ditta appaltatrice, oltre all'obbligo di ovviare all'inadempienza entro i tempi indicati dalla Stazione Appaltante, sarà passibile di multa disciplinare come specificato nello stesso articolo. Il conseguente ammontare sarà trattenuto sulla successiva rata di canone.
2. La misura complessiva della penale non può superare il 10% dell'importo del contratto, pena la facoltà, per la Stazione Appaltante, di risolvere il contratto in danno dell'appaltatore.

Articolo 7. Sospensioni del servizio.

1. Tutti i servizi oggetto del presente appalto sono da considerarsi ad ogni effetto servizi pubblici e, pertanto, per nessun motivo dovranno essere sospesi o abbandonati, salvo casi di forza maggiore documentabili e chiaramente non dipendenti dalla volontaria negligenza dell'Appaltatore.
2. La sospensione del servizio permane per il solo tempo necessario a far cessare le cause che ne hanno comportato la interruzione.

3. In caso di arbitraria sospensione, interruzione o abbandono dei servizi (parziale o totale) la Stazione Appaltante potrà sostituirsi all'appaltatore, senza formalità di sorta, per l'esecuzione d'ufficio dei servizi con rivalsa delle spese sull'appaltatore medesimo e ciò indipendentemente dalle sanzioni a questi applicabili ai sensi dell'art. 20 e 21 del Capitolato Speciale D'Appalto e dell'eventuale risarcimento del danno subito.

Articolo 8. Oneri a carico dell'appaltatore.

1. In ogni caso si intendono comprese nel servizio e perciò a carico dell'appaltatore le spese per:
 - a) il trasporto di qualsiasi materiale o mezzo d'opera, anche se forniti dalla Stazione Appaltante;
 - b) il personale, i macchinari, le attrezzature e quanto altro occorre alla esecuzione piena e perfetta del servizio;
2. L'Appaltatore è responsabile della disciplina e del buon ordine del servizio e ha l'obbligo di osservare e far osservare al proprio personale le norme di legge e di regolamento.
3. La direzione del servizio è assunta dal direttore tecnico dell'Appaltatore o da altro tecnico abilitato.
4. L'Appaltatore, tramite il citato tecnico, assicura l'organizzazione, la gestione tecnica e la conduzione del servizio. La Stazione Appaltante ha il diritto di esigere il cambiamento del direttore del servizio e del personale dell'Appaltatore per disciplina, incapacità o grave negligenza. L'Appaltatore è in tutti i casi responsabile dei danni causati dall'imperizia o dalla negligenza di detti soggetti, nonché della malafede o della frode nell'espletamento del servizio.

Articolo 9. Revisione dei prezzi ex art. 29 Legge 28.03.2022 n. 25.

Il contratto può essere modificato, senza una nuova procedura di affidamento, ai sensi dell'articolo 60, comma 2, lettera b) del Codice, nei seguenti casi:

1. A partire dal 2° anno contrattuale, oppure dal secondo anno dalla data del verbale di avvio del servizio se avviato nelle more della stipulazione del contratto. La revisione del corrispettivo sarà determinata:
 - a) per il personale: variazione, con riferimento alla data dell'offerta, del costo medio di un operaio di 3° livello e di un impiegato di 3° livello stabilita dal C.C.N.L., con incidenza del 60% sul corrispettivo del servizio;
 - b) per il costo di esercizio degli automezzi: variazione, con riferimento alla data dell'offerta, degli indici generali dei prezzi Istat, voce "prezzi al consumo – trasporto", con incidenza del 4% sul corrispettivo del servizio;
 - c) per il costo delle forniture e degli interventi a misura: variazione, con riferimento alla data dell'offerta, degli indici generali dei prezzi Istat, voce "prezzi al consumo – altri beni e servizi", con incidenza del 56% sul corrispettivo del servizio;

Al di fuori delle fattispecie disciplinate dal presente articolo è esclusa qualsiasi revisione dei prezzi e non trova applicazione l'articolo 1664, primo comma, del Codice Civile.

Articolo 10. Variazioni al servizio e al corrispettivo.

1. Qualora la stazione appaltante richiedesse e ordinasse modifiche o varianti al servizio, le stesse verranno preventivamente concordate sulla base dei relativi eventuali costi aggiuntivi o in detrazione.

Articolo 11. Pagamenti in acconto e pagamenti a saldo.

1. Per la parte a corpo, pari ad € _____ oltre ad € 1.800,00 per oneri per la sicurezza

non soggetti a ribasso, si eseguirà il pagamento del corrispettivo con rate mensili posticipate a seguito di accertamento della regolarità del servizio, alle condizioni previste dall'art. 5 del Capitolato Speciale D'Appalto. Per la parte a misura, si eseguirà il pagamento con cadenza trimestrale sulla base del servizio effettivamente svolto.

3. Gli importi dovuti, al netto di eventuali penali ed addebiti maturati, saranno pagati all'appaltatore in rate mensili posticipate, entro 30 giorni dal ricevimento della fattura.

4. Il pagamento degli acconti è subordinato:

- all'acquisizione del DURC da parte della Stazione Appaltante;

- all'acquisizione del resoconto dei servizi a misura eseguiti nel trimestre.

5. Il canone corrisposto all'appaltatore è comprensivo di ogni onere che, anche successivamente, potrà gravare sulla stessa a seguito, per esempio, di applicazione di nuove tariffe e/o di eventuali miglioramenti contrattuali per il personale dipendente che comportino una maggiore spesa per il personale utilizzato.

6. Il pagamento della rata di saldo e di qualsiasi altro credito eventualmente spettante all'appaltatore in forza del presente contratto, è effettuato dopo l'ultimazione dei servizi, attestata dal certificato di ultimazione delle prestazioni, e la successiva approvazione della verifica di conformità di cui all'art. 116 del Codice dei Contratti.

7. In ogni caso se il pagamento è superiore ad € 5.000,00, esso è subordinato alla verifica che il destinatario non sia inadempiente all'obbligo di versamento derivante dalla notifica cartelle esattoriali.

8. In ottemperanza all'art. 3 della L. 136/2010 e s.m.i.:

a) tutti i movimenti finanziari relativi all'intervento a favore dell'appaltatore, dei subappaltatori, dei sub-contrattenti, dei sub-fornitori o comunque di soggetti che forniscono beni o prestano servizi in relazione all'intervento, devono avvenire mediante bonifico bancario o postale, ovvero altro mezzo che sia ammesso dall'ordinamento giuridico quale idoneo alla tracciabilità, sui conti dedicati di cui all'art. 4, c. 4;

b) i pagamenti destinati a dipendenti, consulenti e fornitori di beni e servizi rientranti tra le spese generali nonché quelli destinati all'acquisto di immobilizzazioni tecniche devono essere eseguiti tramite i conti corrente dedicati di cui al c. 1, per il totale dovuto, anche se non riferibile in via esclusiva alla realizzazione dell'intervento;

c) i pagamenti in favore di enti previdenziali, assicurativi e istituzionali, nonché quelli in favore di gestori e fornitori di pubblici servizi, ovvero quelli riguardanti tributi, possono essere eseguiti anche con strumenti diversi dal bonifico, fermo restando l'obbligo di documentazione della spesa;

d) le spese giornaliere, di importo inferiore o uguale ad € 500,00 possono essere sostenute con sistemi diversi da quelli di cui alla lettera a), fermi restando il divieto di impiego del contante e l'obbligo di documentazione;

e) ogni pagamento deve riportare il CIG di cui all'art. 1, c. 2;

f) la violazione delle prescrizioni di cui alle lettere a), b) e c) comporta la nullità di diritto del presente contratto; la violazione della prescrizione di cui alla lettera d) comporta la nullità qualora reiterata per più di una volta;

g) l'appaltatore o il subaffidatario che ha notizia dell'inadempimento della propria controparte agli obblighi di tracciabilità finanziaria di cui alle lettere a), b) o c), procede all'immediata risoluzione del rapporto contrattuale, informandone contestualmente la stazione appaltante e la Prefettura Ufficio Territoriale del Governo territorialmente competente;

h) le clausole di cui al presente articolo devono essere obbligatoriamente riportate nei contratti sottoscritti con i subaffidatari della filiera delle imprese a qualsiasi titolo interessate all'intervento ai sensi del c. 2, lett. a); in assenza di tali clausole i predetti contratti sono nulli senza necessità di declaratoria.

Articolo 12. Risoluzione del contratto.

1. La Stazione Appaltante ha facoltà di risolvere il contratto mediante semplice pec con messa in mora di 15 giorni, senza necessità di ulteriori adempimenti, nei seguenti casi:

- subappalto non autorizzato;
- reiterata presenza sul lavoro di persone non autorizzate o assunte irregolarmente (n. 2 volte documentate);
- mancato rispetto delle norme di sicurezza sul lavoro;
- reiterato mancato adempimento degli obblighi contrattuali e contributivi nei confronti dei lavoratori (n. 2 volte documentate);
- reiterata esecuzione non a regola d'arte delle prestazioni poste in appalto (n. 2 volte documentate);
- reiterata carenza dei mezzi o delle attrezzature necessari allo svolgimento del servizio (n. 2 volte documentate);
- accumulo di penali per un importo superiore al 10% del valore del contratto;
- altri casi stabiliti dalle vigenti leggi in materia di contrattazione con la pubblica amministrazione.

In tal caso la Ditta Appaltatrice ha diritto al pagamento della parte di servizio eseguita regolarmente, ma è tenuta al risarcimento dei danni eventualmente causati alla Stazione Appaltante dalla stipula di un nuovo contratto e/o dalla esecuzione d'ufficio del servizio appaltato, o da altri oneri.

2. L'Appaltatore è sempre tenuto al risarcimento dei danni a lui imputabili.

3. L'Appaltatore si obbliga, nell'esecuzione dell'appalto, al rispetto del Codice di Comportamento dei Dipendenti Pubblici approvato con DPR n. 62/2013 e del Codice di Comportamento dei Dipendenti Comunali. La violazione degli obblighi di comportamento comporterà per la Stazione Appaltante la facoltà di risolvere il contratto, qualora in ragione della gravità o della reiterazione, la stessa sia ritenuta grave.

Articolo 13. Controversie.

1. Qualsiasi controversia che dovesse insorgere circa l'interpretazione e l'esecuzione del contratto sarà composta in via bonaria tra le parti ;

2. È esclusa la competenza arbitrale e qualsiasi controversia è demandata al Foro di Lecce competente per territorio.

TITOLO III - ADEMPIMENTI CONTRATTUALI SPECIALI

Articolo 14. Adempimenti in materia di lavoro dipendente, previdenza e assistenza.

1. L'Appaltatore deve osservare le norme e prescrizioni dei contratti collettivi, delle leggi e dei regolamenti sulla tutela, sicurezza, salute, assicurazione e assistenza dei lavoratori.

2. L'Appaltatore è altresì obbligato a rispettare tutte le norme in materia retributiva, contributiva, previdenziale, assistenziale, assicurativa, sanitaria, di solidarietà paritetica, previste per i dipendenti dalla vigente normativa, con particolare riguardo all'art. 119 del Codice dei Contratti.

3. Per ogni inadempimento rispetto agli obblighi di cui al presente articolo la Stazione Appaltante effettua trattenute su qualsiasi credito maturato a favore dell'Appaltatore, nei modi, termini e misura di cui all'art. 20 del Capitolato Speciale d'Appalto e procede, in caso di crediti insufficienti allo scopo, all'escussione della garanzia fideiussoria.

4. L'Appaltatore e gli eventuali subaffidatari, sono obbligati, ai fini retributivi, ad applicare integralmente tutte le norme contenute nel contratto nazionale di lavoro e negli accordi integrativi, territoriali ed aziendali, per il settore di attività e per la località dove sono eseguiti i servizi.

5. Ai sensi dall'art. 90, c. 9, lett. b), del D.Lgs. 81/2008 e s.m.i. e dell'art. 31 della L. 98/2013 e s.m.i., è stato acquisito apposito Documento Unico di Regolarità Contributiva Prot. n. ____ del ____ e scadenza in data ____.

Articolo 15. Sicurezza e salute dei lavoratori nel cantiere.

6. L'Appaltatore, depositerà presso la stazione appaltante - entro giorni 15 (quindici) dalla sottoscrizione del presente contratto - il documento di valutazione dei rischi di cui all'art. 28 del D.Lgs. 81/2008 e s.m.i.;

7. L'Appaltatore deve fornire tempestivamente alla Stazione Appaltante gli aggiornamenti alla documentazione di cui al c. 1, ogni volta che mutino le condizioni del cantiere oppure i processi lavorativi utilizzati.

8. Eventuali gravi o ripetute violazioni in materia di sicurezza e salute dei lavoratori da parte dell'Appaltatore, previa la sua formale costituzione in mora, in assenza del ripristino della normali condizioni di sicurezza, costituiscono causa di risoluzione del contratto in suo danno.

Articolo 16. Adempimenti in materia antimafia e in materia penale.

9. Ai sensi del D.Lgs. 159/2011 e s.m.i., si prende atto che in relazione al soggetto appaltatore non risultano sussistere gli impedimenti all'assunzione del presente rapporto contrattuale di cui all'art. 67 del citato decreto legislativo, in materia antimafia, in base alla dichiarazione Prot. n. ____ del ____, sottoscritta e rilasciata dallo stesso appaltatore, circa l'insussistenza delle situazioni di cui agli artt. 67, 84, c. 4, o 91, c. 7, del citato D.Lgs. 159/2011 e s.m.i. .

10. Con la firma del presente contratto l'Appaltatore dichiara di non essere sottoposto alle sanzioni di interdizione della capacità a contrattare con la pubblica amministrazione, né all'interruzione dell'attività, anche temporanea, ai sensi degli artt. 14 e 16 del D.Lgs. 231/2001 e s.m.i. né essere nelle condizioni di divieto a contrattare di cui all'art. 53, c. 16-ter, del D.Lgs. 165/2001 e s.m.i. .

Articolo 17. Divieto di cessione e disposizioni sul subappalto.

E' fatto assoluto divieto alla Ditta Appaltatrice di cedere, sotto qualsiasi forma, palese od occulta, il servizio o parte di esso, pena l'immediata rescissione del contratto e la denuncia alla autorità giudiziaria.

In tal caso si provvederà al risarcimento dei danni causati, con immediata rivalsa sulla cauzione definitiva fornita dalla Ditta Appaltatrice.

Non può essere affidata in subappalto l'integrale esecuzione del contratto. La prevalente esecuzione del contratto è riservata alla Ditta Appaltatrice, trattandosi di contratto ad alta intensità di manodopera.

Il concorrente indica all'atto dell'offerta le parti del servizio/fornitura che intende subappaltare o concedere in cottimo. In caso di mancata indicazione delle parti da subappaltare il subappalto è vietato.

La Ditta Appaltatrice e il subappaltatore sono responsabili in solido nei confronti della Stazione Appaltante dell'esecuzione delle prestazioni oggetto del contratto di subappalto.

Il subappaltatore dovrà possedere l'iscrizione nell'elenco dei fornitori, prestatori di servizi ed esecutori di lavori non soggetti a tentativo di infiltrazione mafiosa (c.d. white list) istituito presso la Prefettura della provincia in cui l'operatore economico ha la propria sede.

Articolo 18. Cauzione definitiva.

1. A garanzia degli impegni assunti con il presente contratto o previsti negli atti da questo richiamati, l'Appaltatore ha prestato apposita cauzione definitiva mediante polizza fideiussoria bancaria o assicurativa numero _____ in data ____ rilasciata dalla società _____ agenzia di _____ per l'importo di € _____ pari al _____% dell'importo del presente contratto.
2. La suddetta garanzia prevede espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all'eccezione di cui all'art. 1957, c. 2, del Codice Civile, nonché l'operatività della garanzia medesima entro quindici giorni, a semplice richiesta scritta della stazione appaltante.
3. La garanzia cessa di avere effetto ed è svincolata nei termini di legge, mediante dichiarazione liberatoria dell'amministrazione committente, e, comunque, soltanto dopo la definizione di tutte le ragioni di debito e di credito, oltre che di eventuali altre pendenze. Resta salvo per la stazione appaltante l'esperimento di ogni altra azione nel caso in cui la cauzione risultasse insufficiente.
4. La garanzia deve essere integrata ogni volta che la Stazione Appaltante abbia proceduto alla sua escussione, anche parziale, ai sensi del presente contratto. In caso di inadempienza, la cauzione potrà essere reintegrata d'ufficio a spese dell'Appaltatore prelevandone l'importo dal canone di appalto.
5. Trova applicazione la disciplina di cui agli schemi allegati al D.M. 123/2004 e s.m.i. .

Articolo 19. Obblighi assicurativi.

1. Ai sensi dell'art. 117 del Codice dei Contratti, l'Appaltatore assume la responsabilità di danni a persone e cose, sia per quanto riguarda i dipendenti e i materiali di sua proprietà, sia quelli che essa dovesse arrecare a terzi in conseguenza dell'esecuzione del servizio e delle attività connesse, sollevando la Stazione Appaltante da ogni responsabilità al riguardo.
2. L'Appaltatore ha stipulato a tale scopo un'assicurazione sino alla data di emissione della verifica di conformità, con polizza numero _____ in data _____ rilasciata dalla società _____ agenzia di _____, come segue:
R.C.T. (Responsabilità Civile verso Terzi)
 - a) per sinistro: Euro 500.000,00
 - b) per persona lesa Euro 250.000,00
 - c) per danni: Euro 150.000,00**R.C.O.** (Responsabilità Civile verso i prestatori d'Opera)
 - a) per sinistro: Euro 500.000,00
 - b) per persona lesa Euro 250.000,00;

TITOLO IV - DISPOSIZIONI FINALI

Articolo 20. Documenti che fanno parte del contratto.

1. Fanno parte del presente contratto e si intendono allegati allo stesso, ancorché non materialmente e fisicamente uniti al medesimo ma depositati agli atti della stazione appaltante, i seguenti documenti:
 - gli elaborati progettuali;
 - i piani di sicurezza previsti dall'art. 15 del presente contratto.

Articolo 21. Richiamo alle norme legislative e regolamentari.

1. Si intendono espressamente richiamate e sottoscritte le norme legislative e le altre disposizioni vigenti in materia e in particolare il Codice dei Contratti, il D.P.R. 207/2010 e s.m.i. nella parte ancora vigente.

2. In caso di sopravvenuta inefficacia del contratto in seguito ad annullamento giurisdizionale dell'aggiudicazione definitiva, trovano applicazione gli articoli 121, 122, 123 e 124 dell'allegato 1 al D.Lgs. 104/2010 e s.m.i. .

Articolo 22. Spese di contratto, imposte, tasse e trattamento fiscale.

1. Tutte le eventuali spese del presente contratto, inerenti e conseguenti (imposte, tasse, diritti di segreteria ecc.) sono a totale carico dell'Appaltatore.
2. Sono altresì a carico dell'Appaltatore tutte le spese di bollo per gli atti occorrenti per la gestione del servizio, dal giorno della consegna a quello di emissione del certificato di ultimazione delle prestazioni.